

ALLEGATO "A" AL REP. N. 6605/4293

FONDAZIONE AIACE

STATUTO

TITOLO I

OGGETTO E SCOPO

Art. 1 – Costituzione, denominazione, durata e sede

E' costituita la "Fondazione AIACE - ETS", per brevità in seguito "Fondazione", la quale ha durata illimitata.

La Fondazione ha sede in Bologna, attualmente in Via Crocioni n. 11, e può istituire sedi secondarie e uffici in Emilia Romagna. La variazione di indirizzo nell'ambito dello stesso comune di Bologna potrà essere deliberata dall'Organo di amministrazione e non costituisce modifica statutaria.

La Fondazione, istituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117, è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

La Fondazione richiede il riconoscimento della personalità giuridica secondo le disposizioni in vigore e potrà richiedere l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore. In quest'ultimo caso, la Fondazione indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, ed evidenzierà nella propria denominazione sociale l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS.

Art. 2 – Scopi istituzionali ed attività esercitata

La Fondazione è un ente privato senza finalità di lucro e svolge, in via principale, la propria attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare l'attività di ricerca scientifica di particolare

analoghi; pubblicare testi, documenti, periodici o giornali di divulgazione scientifica, utilizzare canali di comunicazione con il proposito di diffondere e approfondire le attività di ricerca scientifica e le tematiche sociali inerenti alle malattie genetiche, nonché con il proposito di offrire una serie di servizi utili per gli utenti, tra cui esaurienti risposte su farmaci, ricerche, cure innovative, istituti ospedalieri di eccellenza ed altri argomenti correlati; curare la formazione di studenti e l'aggiornamento di personale docente della scuola di ogni ordine e grado attraverso l'organizzazione di corsi, seminari e convegni e la produzione di materiale informativo, didattico ed educativo; sviluppare collaborazioni con istituzioni pubbliche sanitarie e industrie farmaceutiche, secondo le competenze e le responsabilità di ciascuno, per tradurre i risultati della ricerca finanziata in trattamenti e farmaci fruibili dai pazienti, nonostante la rarità delle malattie; acquistare, possedere, gestire, prendere in locazione beni sia mobili che immobili, utilizzando a tal proposito gli strumenti più adeguati, di natura finanziaria e o assicurativa; stipulare contratti, intese e convenzioni con istituti, enti o associazioni, organismi e società commerciali.

Art. 3 – Modalità operative di funzionamento

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, la Fondazione assume tutte le iniziative e compie tutte le operazioni ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi riconducibili agli scopi istituzionali. In particolare, essa può:

instaurare rapporti di collaborazione con enti e istituzioni a carattere nazionale e internazionale;

stipulare convenzioni con enti pubblici, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e soggetti privati;

svolgere, in conformità agli scopi istituzionali, attività commerciali e accessorie, esercitandole direttamente o tramite società, consorzi o enti;

eredità, donazioni e legati;

contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

contributi dell'Unione Europea e/o di organismi internazionali;

entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale e dalle attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime;

erogazioni liberali;

entrate derivanti da attività di raccolta fondi.

Gli eventuali avanzi di gestione verranno integralmente destinati all'attività statutaria.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle predette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto partecipativo.

La Fondazione risponde delle proprie obbligazioni soltanto con il proprio patrimonio.

TITOLO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 6 – Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

Competono al Consiglio di Amministrazione tutte le attribuzioni riconducibili all'ordinaria e alla straordinaria amministrazione e, in particolare, le seguenti:

attuare e realizzare gli scopi istituzionali espressi nello Statuto e nell'atto costitutivo della Fondazione;

redigere il bilancio di esercizio e la relativa relazione accompagnatoria nonché, il bilancio sociale;

adottare eventuali Regolamenti, sentito il parere del Comitato dei Coadiuvanti;

deliberare su tutte le iniziative di attuazione dello Statuto e sui programmi prefissati;

deliberare sull'accettazione di donazioni e lasciti testamentari;

deliberare le variazioni di Statuto che risultassero necessarie e opportune, sentito il parere vincolante del Comitato dei Coadiuvanti e lo scioglimento della Fondazione

da sottoporre all'approvazione della competente autorità tutoria nei modi di legge;

assumere le decisioni in ordine alla stipula dei contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività;

convalidare i provvedimenti adottati in caso d'urgenza dal Presidente;

nominare i Revisori dei Conti determinandone i compensi, nonché fissare i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

tenere i libri e le scritture contabili della Fondazione.

Spetta in ogni caso al Consiglio di Amministrazione il compito di fissare le direttive e le linee di attività della Fondazione, anche in riferimento alle leggi e ai regolamenti regionali e nazionali in materia e provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria della stessa per il miglior raggiungimento delle finalità statutarie.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, a uno o più componenti, lo svolgimento di particolari incarichi precisando l'oggetto, i limiti e la durata della delega; può altresì nominare un amministratore delegato e/o un comitato esecutivo cui dele-

glio di Amministrazione;

la cura dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

l'adozione di ogni provvedimento opportuno in caso di urgenza, da sottoporre nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Comitato dei Coadiuvanti

Il Comitato dei Coadiuvanti è in composto di membri, in numero variabile a discrezione del Consiglio di Amministrazione scelti tra:

a) persone fisiche e persone giuridiche, pubbliche e private, che si siano già distinte nel sostegno alle attività promosse dalla Fondazione, nominati dal Consiglio di Amministrazione;

b) persone fisiche e persone giuridiche, pubbliche e private che facciano domanda di ammissione e che versino alla Fondazione un contributo annuale e/o "una tantum" nelle forme e nella misura stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Gli Enti facenti parte del Comitato dei Coadiuvanti, anche se privi di personalità giuridica, sono rappresentati dal proprio rappresentante individuato ai sensi di legge e del rispettivo Statuto, o da persona da lui designata.

I membri del Comitato dei Coadiuvanti durano in carica quattro anni, esclusi quelli di prima nomina, e possono essere riconfermati a discrezione e con decisione del Consiglio di Amministrazione.

Le prime nomine sono effettuate dal Fondatore in fase di costituzione e sono a tempo indeterminato.

La qualità di membro del Comitato dei Coadiuvanti si perde in caso di:

- a) morte ovvero gravi e certificati impedimenti di salute o interdizione; nel caso di persone giuridiche, estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- b) recesso volontario da comunicarsi per iscritto al Presidente;

di Amministrazione, e ne elabora le linee fondamentali;

4) formula pareri consultivi, non vincolanti, su questioni poste alla sua attenzione dal

Consiglio di Amministrazione;

5) partecipa, con la propria deliberazione, al procedimento di decisione circa la destinazione del patrimonio della Fondazione

6) propone i nominativi per i componenti della Commissione Scientifica (**massimo 5**), inclusi il presidente e il vicepresidente

Art. 12 – Organo di controllo

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di controllo della Fondazione, nella forma di componente singolo o organo collegiale di tre membri e in questo caso ne nomina anche il Presidente. I primi componenti dell'organo di controllo sono nominati dai fondatori.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti e comunque da chi presiede l'Organo.

I membri dell'Organo di controllo rimangono in carica per tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio di carica. In tema di cause di ineleggibilità e decadenza, ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, inoltre, la revisione legale nei casi previsti dalla legge.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo decreto. Il bilancio sociale

presentante individuato ai sensi di legge e del rispettivo Statuto, o da persona da lui designata.

La Commissione Scientifica potrà operare per gruppi di lavoro, ovvero Sottocomitati Scientifici aventi un numero limitato di membri e finalità .

La Commissione Scientifica può effettuare proposte operative al Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività scientifica e di ricerca della Fondazione, interviene nell'ipotesi di istituzione di borse di studio valutando l'attività dei beneficiari e relazionandone il Consiglio medesimo

Il Presidente della Commissione Scientifica partecipa, quale membro di diritto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ma si astiene dal voto sulle delibere dei progetti presentati dalla Commissione stessa.

La Commissione Scientifica:

- 1) è presieduta dal Presidente il quale la convoca con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni mediante lettera raccomandata, fax o mail; è convocata altresì allorché ne sia fatta richiesta motivata da almeno la metà più uno dei suoi membri;
- 2) è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo il caso in cui l'Organo sia composto da due soli membri;
- 3) in merito allo svolgimento delle sue riunioni, dovrà veder redatto un verbale dal segretario nominato di volta in volta nella persona designata a maggioranza degli intervenuti.

La commissione scientifica

- 1) formula pareri consultivi, non vincolanti, su questioni poste alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione;

tà statutarie. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività secondarie nella relazione di missione.

Il bilancio viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora la Fondazione rilevi ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1.000.000,00 di euro dovrà provvedere a depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale.

Qualora la Fondazione rilevi ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a **100.000,00** euro dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Scioglimento

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altri enti che perseguono i medesimi scopi della Fondazione, previo parere favorevole delle autorità competenti

Art. 18 – Libri sociali

La Fondazione è dotata del

- Libro del Comitato dei Coadiuvanti
- Libro delle adunanze dell'Assemblea del Comitato dei Coadiuvanti
- Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
- Libro delle adunanze e deliberazioni della Commissione Scientifica.

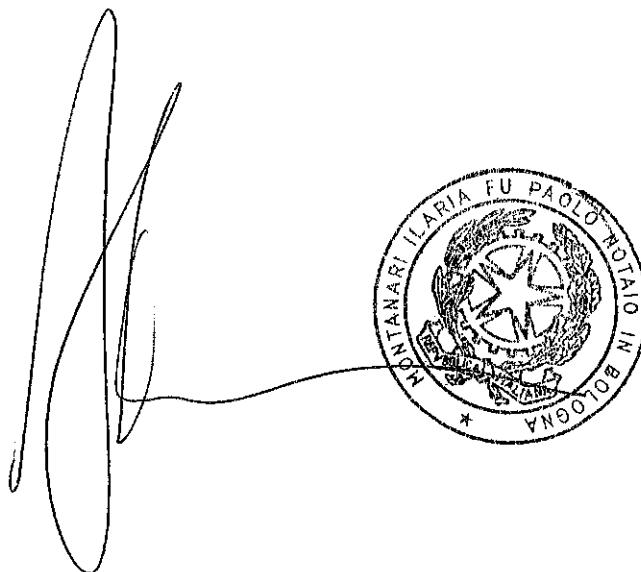
Repertorio n. 9060 bis

ESTRATTO AUTENTICO - REPUBBLICA ITALIANA

Certifico io sottoscritta dott.ssa ILARIA MONTANARI, notaio in Bologna, iscritta presso il Collegio Notarile del Distretto di Bologna, che questo estratto, composto di otto pagine è conforme all'originale Statuto che, in originale, trovasi allegato sotto la lettera "A", a mio atto del 22 gennaio 2019, Rep. n. 6605/4293 registrato a Bologna, Secondo Ufficio delle Entrate, il 6 febbraio 2019 al n. 2698 Serie 1T.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Bologna, lì 14 (quattordici) ottobre 2022 (duemilaventidue).

The image shows a handwritten signature in dark ink, consisting of a large loop and a vertical stroke. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal features a central emblem with a star and a cross, surrounded by a wreath. The text around the perimeter of the seal reads "MONTANARI ILARIA FU PAOLO NOTAIO IN BOLOGNA". There is a small star at the bottom of the seal.